

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Catania - 4, 5 e 6 ottobre 2018**

**Mozione presentata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto Avv. Vittorio Melone ed elaborata dal Coordinamento della Conciliazione Forense per un nuovo codice di procedura civile funzionale alla risoluzione delle liti anche attraverso l'utilizzo di sistemi di ADR ed in particolare della Mediazione civile e commerciale.**

Preambolo

Un'ipotesi di riforma del codice di procedura civile non può perseguire unicamente uno scopo deflattivo o assumere la celerità delle decisioni come valore assoluto.

Ogni ipotesi di riforma della giustizia civile, per le implicazioni socio-economiche che ne derivano, deve avere ben presente che l'efficienza della giustizia civile è innanzitutto strumento di pacificazione sociale che va pertanto perseguita con ogni mezzo utile a contenere il tasso di litigiosità dei consociati.

In questa ottica di riforma, non può non tenersi in debito conto l'importanza della figura dell'avvocato che negli ultimi anni, alla sua fondamentale funzione di garanzia e di difesa dei diritti ha aggiunto anche il ruolo di soggetto attivo del sistema giustizia, diventando figura di riferimento per la gestione e la soluzione delle liti fuori dagli schemi del processo ordinario.

Per questo l'avvocatura deve farsi portatrice di un'idea di riforma del codice di procedura civile che tenga ampiamente conto della possibile soluzione extra processuale del contenzioso grazie al ricorso alle ADR ed in particolare alla mediazione che, nonostante le difficoltà iniziali, ha dimostrato di essere lo strumento più idoneo sia rispetto

all'arbitrato che alla negoziazione assistita.

Dunque il nuovo processo che si andrà a realizzare dovrà dare maggior spazio alla composizione volontaria della lite sia “imponendo” il confronto tra le parti quale condizione di procedibilità in un più ampio spettro di materie, sia favorendo in qualsiasi momento, nel processo già instaurato, la possibile rinuncia alla decisione eteronoma del giudice in favore di una definizione conciliativa in sede di mediazione.

Alla luce di queste generali considerazioni, avendo bene a mente la svolta non solo di politica forense, ma di sostanziale evoluzione culturale dell'avvocatura segnata dal congresso di Rimini, i sottoscritti delegati, preso atto dell'importante e prezioso lavoro svolto dal Coordinamento della Conciliazione Forense,

considerato:

- che la mediazione ha conseguito risultati apprezzabili in tutte quelle controversie nelle quali vi è una relazione intercorrente tra le parti di carattere contrattuale, familiare o di altro genere
- che la mediazione rappresenta ad oggi un'esperienza praticata nella maggior parte degli ordini forensi, attraverso una rete di mediatori avvocati e di organismi di mediazione di cui qualità, serietà ed efficienza sono la cifra distintiva
- che la soluzione delle controversie in mediazione è oggi una realtà (finalmente riconosciuta anche dai parametri forensi) che costituisce per l'avvocato un'opportunità concreta per meglio assolvere e consolidare l'espletamento della sua funzione sociale
- che per un miglior funzionamento dell'istituto è necessario intervenire con alcune modifiche per meglio coordinare

mediazione e processo, e più in generale per favorire il più ampio accesso alla mediazione

propone

i seguenti interventi di riforma:

- 1) revisione ed ampliamento delle materie soggette alla condizione di procedibilità, con inclusione di quelle controversie riferite a rapporti di durata o che comunque comportino relazioni significative tra le parti come nel caso di alcuni rapporti contrattuali, di natura commerciale o societaria;
- 2) revisione del modello di mediazione oggi vigente, in particolare con la eliminazione del primo incontro filtro e con la previsione di una sessione obbligatoria di mediazione, comunque effettiva, con un costo calmierato in base al valore della controversia, nonché parametrato al numero di incontri effettivamente svolti;
- 3) previsione della possibilità di rendere utilizzabile nel successivo giudizio la consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, con il consenso di tutte le parti, fatta salva la possibilità per il giudice di richiamare il consulente per chiarimenti o di rinnovare la consulenza;
- 4) previsione del potere di autenticazione, da parte dell'avvocato, della firma del proprio assistito in calce all'accordo raggiunto in sede di mediazione o di negoziazione assistita fini della trascrizione nei pubblici registri;
- 5) semplificazione dell'attuale procedimento di negoziazione assistita;
- 6) ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la parte che si trovi nelle condizioni previste dall'art.76 dpr n.11/2002 che acceda ad un procedimento di mediazione o di negoziazione

assistita che sia previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero in caso di mediazione delegata dal giudice;

- 7) aumento fino a € 100.000,00 del valore di riferimento per l'esenzione dell'imposta di registro dell'accordo in mediazione.